



Ministero dell'Interno

# COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI COMO

*"In periculo fidem tollo meam"*

## UFFICIO PREVENZIONE INCENDI

aggiornato al 5 dicembre 2022

### SCADENZE NORMATIVE

#### ALBERGHI

##### Decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021 è stata pubblicata la legge 26 febbraio 2021 n. 21 di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (milleproroghe 2021) che, all'articolo 2 comma 4-octies, ha prorogato al 31 dicembre 2022 il termine per l'adeguamento delle attività ricettive turistico-alberghiere esistenti con oltre 25 posti letto.

La proroga è subordinata alla presentazione, entro il 30 giugno 2021, della SCIA parziale attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni indicate dal D.M. 14 luglio 2015: resistenza delle strutture al fuoco, reazione dei materiali al fuoco, compartimentazioni, corridoi, scale, ascensori e montacarichi, impianti idrici antincendio, vie d'uscita ad uso esclusivo, vie d'uscita ad uso promiscuo, locali adibiti a deposito.

E' prorogato al 31 dicembre 2022 anche il termine per l'adeguamento antincendio delle strutture alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 2 ottobre 2018, nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici nel 2016 e nel 2017, e nei comuni dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici del 21 agosto 2017.

[https://www.linkedin.com/posts/claudio-giacalone-73a83095\\_gazzetta-ufficiale-activity-6772385485085114368-iLyH/](https://www.linkedin.com/posts/claudio-giacalone-73a83095_gazzetta-ufficiale-activity-6772385485085114368-iLyH/)

#### RIFUGI ALPINI

##### Decreto del Ministro dell'interno 3 marzo 2014

Il titolo IV (Rifugi alpini) della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 è stato sostituito dall'allegato al decreto del Ministero dell'interno 3 marzo 2014, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 15 marzo 2014. L'art. 2 del D.M. 3 marzo 2014 stabilisce che i rifugi alpini esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (15 aprile 2014), di capienza superiore a venticinque posti letto, devono essere adeguati ai requisiti di sicurezza antincendio previsti dal decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, come modificato, entro i termini temporali di seguito indicati:

entro il 31 dicembre 2021

Seguenti punti della regola tecnica allegata al predetto decreto 9 aprile 1994:

9 - Impianti elettrici;

11.2 - Estintori, incluso il punto 26.3, lettera h), ove pertinente;

13 - Segnaletica di sicurezza;

14 - Gestione della sicurezza;

15 - Addestramento del personale;

17 - Istruzioni di sicurezza.

entro il 31 dicembre 2023

Restanti punti della regola tecnica

L'articolo 2 comma 4-octies della legge 26 febbraio 2021 di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (milleproroghe 2021) ha prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per l'adeguamento antincendio dei rifugi alpini esistenti.

Entro due anni (31 dicembre 2023) dal termine previsto alla lettera a) dovranno essere adeguati i restanti punti della regola tecnica.

I rifugi alpini esistenti, di capienza NON superiore a venticinque posti letto, devono essere adeguati ai requisiti di sicurezza antincendio entro il 31 dicembre 2023.

La legge 26 febbraio 2021 n. 21 è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021.

[https://www.linkedin.com/posts/claudio-giacalone-73a83095\\_gazzetta-ufficiale-activity-6773507331792662528-xNcR/](https://www.linkedin.com/posts/claudio-giacalone-73a83095_gazzetta-ufficiale-activity-6773507331792662528-xNcR/)

## **CAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI E STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO**

**Decreto del Ministro dell'interno 28 febbraio 2014**

**Decreto del Ministro dell'Interno 2 luglio 2019**

La regola tecnica di prevenzione incendi sui campeggi, i villaggi turistici e sulle strutture ricettive all'aperto è stata emanata con il decreto del Ministro dell'interno 28 febbraio 2014, che è stato successivamente modificato dal decreto del Ministero dell'Interno 2 luglio 2019, che ne ha sostituito l'allegato tecnico.

L'art. 6 del decreto stabilisce che le strutture turistico-ricettive in aria aperta esistenti devono essere adeguate alle disposizioni di cui al titolo I - capo II, della regola tecnica allegata al decreto entro i termini temporali di seguito indicati:

a) entro tre anni (7 ottobre 2021 \*) dal termine previsto dall'art. 11, comma 4, del d.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, per quanto riguarda le disposizioni di cui ai punti 11; 12; 14; 15; 16, limitatamente alla rete di naspi ed idranti, e 17;

b) entro il termine (7 ottobre 2017) previsto dall'art. 11, comma 4, del d.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, per quanto riguarda le restanti disposizioni.

In caso di applicazione del titolo II della regola tecnica, le strutture turistico-ricettive in aria aperta devono essere adeguate entro i termini temporali di seguito indicati:

a) entro tre anni (7 ottobre 2021 \*) dal termine previsto dall'art. 11, comma 4, del d.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, per quanto riguarda le misure di cui ai punti B.3, B.4 e B.5;

b) entro il termine (7 ottobre 2017) previsto dall'art. 11, comma 4, del d.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni per quanto riguarda le restanti disposizioni.

\* Sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 21 giugno 2021 è stata pubblicata la legge 17 giugno 2021, n. 87, di conversione del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (decreto riaperture) che all'art. 11-duodecies ha prorogato al 7 ottobre 2021 il completamento dell'adeguamento antincendio dei campeggi e villaggi turistici.

I lavori di adeguamento prorogati riguardano le caratteristiche dell'area, le caratteristiche costruttive, le attività accessorie ed i servizi tecnologici indicati ai punti 11, 12, 14 e 15 del decreto del Ministero dell'Interno 28 febbraio 2014.

La proroga è prevista solamente per i campeggi ed i villaggi turistici che hanno già attuato gli adempimenti indicati dall'articolo 6, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b) del decreto.

[www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/21/21A03770/sg](http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/21/21A03770/sg)

[https://www.linkedin.com/posts/claudio-giacalone-73a83095\\_gazzetta-ufficiale-activity-6812834974727852032-GHfU/](https://www.linkedin.com/posts/claudio-giacalone-73a83095_gazzetta-ufficiale-activity-6812834974727852032-GHfU/)

## **LOCALI PER LE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO E DI INTRATTENIMENTO**

**Decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996**

### ***Adeguamento dei locali esistenti***

I locali esistenti alla data di entrata in vigore del decreto 19 agosto 1996, per i quali le Commissioni di vigilanza – di cui all'art. 141 del regolamento per l'esecuzione del Testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 – hanno rilasciato il prescritto parere favorevole ai fini dell'agibilità, devono essere adeguati alle disposizioni previste al titolo XIX dell'allegato, entro i termini ivi stabiliti. In particolare, i locali esistenti devono essere adeguati alle disposizioni dell'allegato entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto, relativamente ai seguenti punti:

- impianti elettrici;
- impianti tecnologici;
- sistema di allarme ed impianti di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi.

Le disposizioni riguardanti la gestione della sicurezza, di cui al titolo XVIII, devono essere attuate contestualmente all'entrata in vigore del decreto, con l'esclusione del piano di sicurezza antincendio e del registro della sicurezza antincendio che devono essere predisposti entro un anno.

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1996/09/12/096A5657/sq>

## **EDIFICI SCOLASTICI**

**Decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992**

### ***Norme transitorie***

La normativa ha prescritto l'adeguamento degli edifici scolastici esistenti alle disposizioni del decreto 26 agosto 1992 contenute negli articoli seguenti:

- scuole realizzate successivamente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 18 dicembre 1975: articoli 2.4, 3, 4, 5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7, 8, 9, 10, 12;
- scuole preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 18 dicembre 1975: articoli 2.4, 3.1, 4.1, 5 (5.5 larghezza totale riferita al solo piano di massimo affollamento), 6.1, 6.2, 6.3.0, 6.4, 6.5, 6.6, 7, 8, 9, 10, 12.

Per le scuole esistenti alla data di entrata in vigore del d.m. 18 dicembre 1975 è necessaria anche l'attuazione delle prescrizioni di cui al punto 4.1 per le scale facenti parte del sistema di vie di esodo.

L'articolo 2 comma 4-septies della legge 26 febbraio 2021 n. 21 di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (milleproroghe 2021) ha prorogato al 31 dicembre 2022 il termine per l'adeguamento degli edifici scolastici esistenti alle norme di sicurezza antincendio.

La legge 26 febbraio 2021 n. 21 è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021.

[www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/21/21A03770/sq](http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/21/21A03770/sq)

[https://www.linkedin.com/posts/claudio-giacalone-73a83095\\_gazzetta-ufficiale-activity-6772777625816481792-IRNp/](https://www.linkedin.com/posts/claudio-giacalone-73a83095_gazzetta-ufficiale-activity-6772777625816481792-IRNp/)

## **EDIFICI UNIVERSITARI E DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA**

**Decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992**

---

Comando dei Vigili del fuoco di Como - Via Valleggio 15 Como - tel. 031 331331

email: [comando.como@vigilfuoco.it](mailto:comando.como@vigilfuoco.it) - [com.como@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.como@cert.vigilfuoco.it)

L'art. 6 comma 3-bis della legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (milleproroghe 2022) ha prorogato al 31 dicembre 2024 il termine per l'adeguamento antincendio degli edifici delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

[www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/28/22A01375/sg](http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/28/22A01375/sg)

## **EDIFICI DI GRANDE ALTEZZA DESTINATI A CIVILE ABITAZIONE**

**Decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n. 246**  
**Decreto del Ministro dell'interno 25 gennaio 2019**

Secondo l'art. 3 del decreto gli edifici esistenti dovranno essere adeguati alle disposizioni del nuovo decreto entro i seguenti termini:

5 maggio 2021	Installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza
1 ottobre 2022 (*)	Misure di gestione della sicurezza antincendio

(\*) Nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020 è stata pubblicata la legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (decreto Agosto) che all'articolo 63-bis ha stabilito la proroga dei termini per l'adeguamento antincendio degli edifici di civile abitazione al decreto del Ministro dell'Interno 25 gennaio 2019. Il termine per l'attuazione delle misure stabilite dall'articolo 3, comma 1, lettera b, del decreto del Ministro dell'interno 25 gennaio 2019 è rinviato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza sanitaria legata al COVID-19, attualmente fissata al 31 marzo 2022.

[https://www.linkedin.com/posts/claudio-giacalone-73a83095\\_prevenzione-incendi-activity-6595923639944654848-28gn/](https://www.linkedin.com/posts/claudio-giacalone-73a83095_prevenzione-incendi-activity-6595923639944654848-28gn/)  
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/13/20G00145/sg>

## **UFFICI PUBBLICI E PRIVATI**

**Decreto del Ministro dell'interno 22 febbraio 2006**

Gli uffici esistenti, soggetti ai controlli di prevenzione incendi, devono rispettare i seguenti punti del titolo II della regola tecnica (allegato al d.m. 22 febbraio 2006):

**a)** 5.1, con i requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI non inferiori ai seguenti valori:

- piani interrati: R e REI/EI 60;
- edifici di altezza antincendi fino a 24 m: R e REI/EI 30;
- edifici di altezza antincendi compresa tra 24 e 54 m: R e REI/EI 60;
- edifici di altezza antincendi oltre 54 m: R e REI/EI 90;

**b)** 5.2, comma 1, comma 2, lettere a), c), d), e), f), comma 3.

È consentito mantenere in uso tendaggi e mobili imbottiti già utilizzati nell'attività alla data di entrata in vigore della presente regola tecnica, anche se non rispondenti ai requisiti previsti rispettivamente alle lettere d) ed e) del citato comma 2 del punto 5.2;

**c)** 5.3, sostituendo la tabella con la seguente:



## STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE

Decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002

Decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015

### **Strutture sanitarie esistenti**

È stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 2015 il decreto del Ministero dell'interno 19 marzo 2015 che stabilisce l'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private esistenti di cui al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002. Le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero ovvero in regime residenziale a ciclo continuativo ovvero diurno, con oltre 25 posti letto, esistenti alla data del 26 dicembre 2002, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti al titolo III del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, secondo le seguenti scadenze:

24 aprile 2016	i titolari delle strutture sanitarie individuate nelle categorie B e C del d.P.R. n. 151/2011, richiedono al Comando provinciale dei vigili del fuoco la valutazione del progetto relativo al completo adeguamento dell'attività
24 aprile 2016	Presentazione della SCIA antincendio, attestante il rispetto dei seguenti requisiti del decreto: <ul style="list-style-type: none"><li>punto 17.1, comma 2, esclusa lettera e) – Distribuzione dei gas medicali avvenga mediante singole bombole</li><li>punto 17.2.4 - Depositi di sostanze infiammabili</li><li>punto 17.3.1, comma 2 - Distribuzione dei gas combustibili</li><li>punto 17.4.1, comma 1 - Impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione</li><li>punto 17.5, commi 1 e 7 - Impianti elettrici</li><li>punto 18.2 - Estintori</li><li>punto 19.1 - Gestione della sicurezza antincendio</li><li>punto 19.2 - Procedure da attuare in caso di incendio</li><li>punto 20 - Informazione e formazione</li><li>punto 21 - Segnaletica di sicurezza</li><li>punto 22 - Istruzioni di sicurezza</li></ul>
24 aprile 2020 (il termine originario è stato prorogato di un anno dal d.m. 20 febbraio 2020)	Presentazione della SCIA antincendio, attestante l'adozione del sistema di gestione della sicurezza ed il rispetto dei seguenti requisiti del decreto: <ul style="list-style-type: none"><li>punto 13.3 - Rinvio a norme e criteri di prevenzione incendi</li><li>punto 14 - Ubicazione</li><li>punto 15.2, comma 1, - Limitazioni alle destinazioni d'uso dei locali</li><li>punto 17.1, comma 1, comma 2, lettera e) - Impianti a rischio specifico - generalità</li><li>punto 17.2.1 - Locali adibiti a deposito di materiale combustibile aventi superficie non superiore a 10 m2</li><li>punto 17.2.2 - Locali destinati a deposito di materiale combustibile aventi superficie non superiore a 50 m2</li><li>punto 17.2.3 - Locali destinati a deposito di materiale combustibile con superficie massima di 500 m2</li></ul>

punto 17.2.5 - Locali adibiti a servizi generali (laboratori di analisi e ricerca, lavanderie, sterilizzazione, ecc.)  
punto 17.3.1, comma 1 - Distribuzione dei gas combustibili  
punto 17.3.2 - Distribuzione dei gas medicali  
punto 18.5 - Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme incendio

24 aprile 2023  
(il termine originario è stato prorogato di un anno dal d.m. 20 febbraio 2020)

Presentazione della SCIA antincendio, attestante il rispetto dei seguenti requisiti del decreto:

punto 15.5.1, commi 1, 3, 7 - 15.5 – Scale - Generalità  
punto 15.5.2 - Ammissibilità di una sola scala  
punto 15.6 - Impianti di sollevamento  
punto 17.4, escluso il comma 1 del punto 17.4.1 - Impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione  
punto 17.5 esclusi i commi 1 e 7 - Impianti elettrici  
punto 18.1 - Impianti di protezione attiva - Generalità  
punto 18.3 - Reti di idranti  
punto 18.4 - Impianto automatico di spegnimento incendio  
punto 19.3 - Centro di gestione delle emergenze

24 aprile 2025

Presentazione della SCIA antincendio, attestante il rispetto dei rimanenti punti del titolo III del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 così come modificato dall'Allegato I al decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015.

In alternativa, può essere realizzato l'adeguamento delle strutture sanitarie per lotti, secondo i termini temporali e con le modalità indicate dal decreto.

I responsabili delle strutture sanitarie individuate nelle categorie B e C ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, hanno l'obbligo di richiedere al Comando dei Vigili del fuoco, entro il 24 aprile 2016, la valutazione del progetto, di cui all'art. 3 del medesimo decreto, relativo al completo adeguamento dell'attività.

La prima segnalazione certificata di inizio attività deve attestare, inoltre, la predisposizione e l'adozione di un apposito sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio, conforme a quanto stabilito dal titolo V del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, che deve prevedere l'attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che concorrono alle misure di prevenzione.

È fatta salva la facoltà di optare per l'applicazione del decreto per le strutture esistenti di cui all'art. 2 per le quali siano stati pianificati o siano in corso lavori di adeguamento al decreto del Ministro dell'interno del 18 settembre 2002 sulla base di un progetto approvato dal competente Comando, ovvero sulla base di un progetto approvato in data antecedente all'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 18 settembre 2002.

In caso di mancato esercizio di tale opzione, gli enti e i privati responsabili delle strutture di cui all'art. 2 presentano al Comando la segnalazione certificata relativa al completo adeguamento antincendio della struttura, che deve comunque avvenire entro il termine massimo di cui all'art. 2, e adempiono a quanto ivi previsto al comma 1, lettera b) .

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/03/25/15A02307/sq>

[www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/28/20A01267/sq](http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/28/20A01267/sq)

## **STRUTTURE SANITARIE DI TIPO AMBULATORIALE**

---

Comando dei Vigili del fuoco di Como - Via Valleggio 15 Como - tel. 031 331331

email: [comando.como@vigilfuoco.it](mailto:comando.como@vigilfuoco.it) - [com.como@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.como@cert.vigilfuoco.it)

## Decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015

La nuova disposizione del decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015 stabilisce che le strutture esistenti che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 500 m<sup>2</sup> e fino a 1.000 m<sup>2</sup>, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti ai punti del titolo IV, capo II, del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, così come modificato dall'allegato II al decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015, entro i termini temporali e con le modalità indicate nella seguente tabella.

Le strutture che hanno già presentato la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al comando VV.F. non sono soggette ad alcun adeguamento.

Entro il 25 ottobre 2015	26.1.3 - Depositi di sostanze infiammabili 26.2 - Impianti di distribuzione dei gas, comma 2 26.4 - Impianti elettrici, commi 1 e 7 27. - Estintori 29. - Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio 30. - Informazione e formazione 31. - Segnaletica di sicurezza e istruzioni di sicurezza
Entro il 25 ottobre 2019 (il termine originario è stato prorogato di un anno dal D.M. 20 febbraio 2020)	23.1 - Rinvio a norme e criteri di prevenzione incendi 24.2 - Reazione al fuoco dei materiali 24.3 - Limitazioni alle destinazioni d'uso dei locali 26.1.1 - Locali adibiti a deposito di materiale combustibile aventi superficie non superiore a 10 m <sup>2</sup> 26.1.2 - Locali destinati a deposito di materiale combustibile aventi superficie non superiore a 60 m <sup>2</sup> 26.1.4 - Locali adibiti a servizi generali (laboratori di analisi e ricerca, lavanderie, sterilizzazione, ecc.) 26.2.1 - Distribuzione dei gas combustibili, comma 1 26.2.2 - Distribuzione dei gas medicali 26.3 - Impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione 26.4 - Impianti elettrici, esclusi i commi 1 e 7 28. - Impianto di rivelazione, segnalazione e allarme
Entro il 25 ottobre 2022 (il termine originario è stato prorogato di un anno dal D.M. 20 febbraio 2020)	restanti punti del titolo IV, capo II, del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 così come modificato dall'allegato II al decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015

Ad ognuna delle scadenze temporali di cui alla tabella 8.46 deve essere presentata al Comando la segnalazione certificata.

Non è richiesto alcun adeguamento per le strutture sanitarie di tipo ambulatoriale per le quali sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività ovvero siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di ampliamento, modifica o di ristrutturazione sulla base di un progetto approvato dal Comando dei Vigili del fuoco.

Le strutture ambulatoriali esistenti aventi superficie maggiore di 1.000 m<sup>2</sup> devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti al titolo IV, capo III, del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, così come modificato dall'allegato II, indicati nella tabella seguente.

Entro il 25 aprile 2016	36. - Aree ed impianti a rischio specifico, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d) 36.2.4 - Depositi di sostanze infiammabili 36.3.1 - Distribuzione dei gas combustibili, comma 2 36.5 - Impianti elettrici, commi 1 e 7 37.2 - Estintori
-------------------------	---

	38. - Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio
	38.2 - Procedure da attuare in caso di incendio
	39. - Informazione e formazione
	40. - Segnaletica di sicurezza e istruzioni di sicurezza
Entro il 25 aprile 2019 (il termine originario è stato prorogato di un anno dal D.M. 20 febbraio 2020)	32.1 - Rinvio a norme e criteri di prevenzione incendi
	33. - Ubicazione
	34.2 - Reazione al fuoco dei materiali, comma 1, lettere f), g), h);
	34.4 - Limitazioni alle destinazioni d'uso dei locali
	36 - Aree ed impianti a rischio specifico, comma 2, lettera e)
	36.2.1 - Locali adibiti a deposito di materiale combustibile aventi superficie non superiore a 10 m2
	36.2.2 - Locali destinati a deposito di materiale combustibile aventi superficie non superiore a 50 m2
	36.2.3 - Locali destinati a deposito di materiale combustibile con superficie massima di 500 m2
	36.2.5 - Locali adibiti a servizi generali (laboratori di analisi e ricerca, lavanderie, sterilizzazione, ecc.)
	36.3.1 - Distribuzione dei gas combustibili, comma 1
	36.3.2 - Distribuzione dei gas medicali
	36.4 - Impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione
	36.5 - Impianti elettrici, esclusi commi 1 e 7
	37.1 - Mezzi ed impianti di protezione attiva contro l'incendio - generalità
	37.5 - Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme incendio
	38.3 - Centro di gestione delle emergenze
Entro il 25 aprile 2022 (il termine originario è stato prorogato di un anno dal D.M. 20 febbraio 2020)	rimanenti punti del titolo IV, capo III, del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 così come modificato dall'allegato II al decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015

[www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/03/25/15A02307/sq](http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/03/25/15A02307/sq)

[www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/28/20A01267/sq](http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/28/20A01267/sq)

## MACCHINE ELETTRICHE FISSE

### Decreto del Ministro dell'interno 15 luglio 2014

Le installazioni di macchine elettriche fisse esistenti devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti dal decreto, entro i seguenti termini:

7 ottobre 2017	Titolo I, Capo II, punti 7, 8, 9; Titolo I, Capo II, punto 10, limitatamente alle installazioni di tipo BE e CE, e punto 11; Titolo III, punto 3; Titolo III, Capo I, punto 1; Titolo III, Capo V, punto 2;
7 ottobre 2021	Titolo III, Capo I, punto 2; Titolo III, Capo II, punto 1, punto 3, limitatamente al primo capoverso, punto 4, limitatamente ai sistemi di ventilazione naturale, punto 5; Titolo III, Capo III, punto 2, punto 3, limitatamente ai sistemi di ventilazione naturale, punto 4; Titolo III, Capo IV, punto 2, punto 3, punto 4, limitatamente ai

sistemi di ventilazione naturale, punto 5;

7 ottobre 2023

restanti punti dei Titoli I e III della regola tecnica.

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/08/05/14A06181/sg>

[https://www.linkedin.com/posts/claudio-giacalone-73a83095\\_request-rejected-activity-6842433114992631808-02DE/](https://www.linkedin.com/posts/claudio-giacalone-73a83095_request-rejected-activity-6842433114992631808-02DE/)

## **GALLERIE FERROVIARIE**

### **Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 28 ottobre 2005**

L'art. 13 comma 17-bis della legge 26 febbraio 2021 di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (milleproroghe 2021) ha differito al 31 dicembre 2023 il termine per completare i lavori di adeguamento delle gallerie ferroviarie in esercizio, indicati dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 28 ottobre 2005, che comprende anche aspetti di sicurezza antincendio.

La proroga è motivata dalla necessità di omogeneizzare la normativa nazionale con quella dell'Unione europea in materia di requisiti di sicurezza delle gallerie del sistema ferroviario. È prevista quindi l'approvazione di apposite linee guida finalizzate a garantire un adeguato livello di sicurezza ferroviaria mediante specifiche prescrizioni tecniche di prevenzione e di protezione.

Le gallerie ferroviarie di lunghezza superiore a 2.000 metri costituiscono l'attività n. 80 del D.P.R. 151/2011.

La legge 26 febbraio 2021 n. 21 è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021.

[https://www.linkedin.com/posts/claudio-giacalone-73a83095\\_gazzetta-ufficiale-activity-6774594781105438720-WeJS/](https://www.linkedin.com/posts/claudio-giacalone-73a83095_gazzetta-ufficiale-activity-6774594781105438720-WeJS/)

## **EDIFICI STORICI TUTELATI**

Il 31 dicembre 2023 (\*) scade il termine per l'adeguamento antincendio degli edifici tutelati, soggetti alle procedure di prevenzione incendi del D.P.R. 151/2011.

La scadenza è indicata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) che, all'art. 1 commi 566 e 567, stabilisce che le misure di sicurezza, da eseguirsi negli istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero per i beni e le attività culturali e negli altri immobili, ai fini dell'adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi, dovranno essere completate entro il 31 dicembre 2023.

(\*) L'art. 7 comma 4-ter della legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (milleproroghe 2022) ha prorogato al 31 dicembre 2023 il termine originario (31 dicembre 2022) per l'adeguamento antincendio degli edifici storici tutelati, soggetti alle procedure di prevenzione incendi del D.P.R. 151/2011.

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/22/20A03826/sg>

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/25/21A06278/sg>

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg>

[www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/28/22A01375/sg](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/28/22A01375/sg)

## **ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI**

Le attività di trattamento dei rifiuti esistenti dovranno essere adeguate alle disposizioni del decreto del Ministero dell'Interno 26 luglio 2022 entro il 9 novembre 2027 (5 anni dalla data di entrata in vigore del decreto).

Non sono soggette all'obbligo di adeguamento le attività di trattamento dei rifiuti che sono in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio o che siano in regola con gli adempimenti previsti agli articoli 3, 4, 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

[www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/11/22A04489/sq](http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/11/22A04489/sq)

## **REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI**

L'art. 4, comma 5-ter, del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 stabilisce:

Per i prodotti da costruzione con omologazione in corso di validità rilasciata con classi italiane, destinati a essere utilizzati all'interno delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi:

a) è consentita la produzione e l'immissione sul mercato per un periodo non superiore a sei mesi dall'entrata in vigore del decreto (entro il 27 aprile 2023), senza necessità di rinnovo dell'omologazione;

b) è consentita l'installazione entro un periodo non superiore a dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto (entro il 27 ottobre 2023).

[www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/10/26/22A06030/sq](http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/10/26/22A06030/sq)

Claudio Giacalone